

DIVORZIO BREVE : LE NUOVE REGOLE PER L'ACCORDO DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

- L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi o ex coniugi di comparire davanti all'Ufficiale di stato civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Si può ricorrere a tale modalità semplificata **quando non vi siano figli (anche di una sola parte) minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).**

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi)

A chi interessa:

Coniugi che vogliono separarsi consensualmente o divorziare consensualmente o modificare le condizioni di separazione o divorzio.

Competente a ricevere l'accordo è l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di:

- iscrizione dell'atto di matrimonio civile (luogo in cui è stato celebrato)
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o altri riti religiosi o celebrato all'estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
- residenza di almeno uno dei coniugi

E' necessario prenotare l'appuntamento, previa trasmissione, agli indirizzi indicati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ciascuno dei coniugi (vedi modulistica allegata).

Il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per sottoscrivere l'accordo di separazione o di divorzio; all'atto della conclusione dell'accordo deve anche essere corrisposto il diritto fisso pari a euro 16,00, con pagamento secondo le modalità che saranno comunicate.

L'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo).

Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto.

La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.

La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.